

# LA PREVENZIONE INCENDI PER GLI EDIFICI CIVILI

*Ing. Ir. Roberta Ferro  
Ordine degli ingegneri di Torino  
Settore industriale*

# GERARCHIA DELLE NORME ITALIANE

## COSTITUZIONE ITALIANA

è la legge fondamentale dello Stato e  
tutte le norme inferiori le si devono uniformare

## NORME DI PRIMO LIVELLO

1. LEGGE – approvata dalle 2 Camere del Parlamento e promulgata dal Presidente della Repubblica
2. Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.)
3. Decreto Legislativo (D.Lgs.) – emanato dal Governo su delega del Parlamento in caso di leggi di particolare complessità tecnica o articolazione
4. Decreto Legge – emanato dal Governo – temporaneo: decade dopo 60 gg se non convertito in Legge – emanato solo per questioni a carattere di urgenza)

## GERARCHIA DELLE NORME ITALIANE

### NORME DI SECONDO LIVELLO

Decreto Ministeriale (D.M.) – emanato dai Vari Ministeri  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.)  
Delibera Comitato Interni (D.C.I.)

### NORME DI TERZO LIVELLO

1. Circolari
2. Interpretazioni
3. Ordinanze



Le Circolari Ministeriali, vengono emanate dagli organi amministrativi, al fine di precisare i criteri applicativi per la corretta attuazione dei principi legislativi

# GERARCHIA DELLE NORME ITALIANE

## NORME TECNICHE

L'applicazione delle norme tecniche è volontaria fatto salvo quando queste vengono richiamate nei provvedimenti legislativi ed in tal caso può intervenire un livello di cogenza, delimitato pur sempre dal contesto di riferimento.

Sono infatti numerosi i provvedimenti di legge che fanno riferimento – genericamente o con preciso dettaglio – alle norme tecniche, a volte obbligatoriamente altre solo come via preferenziale (ma non unica) verso il rispetto della legge

**UNI, CEI...**

## COMITATO CENTRALE TECNICO SCIENTIFICO - CCTS

**Comitato Centrale Tecnico Scientifico** per la prevenzione incendi nasce con il D.P.R. 29 luglio 1982, n.577 come organismo collegiale in seno al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con compito prioritario di elaborare ed aggiornare le normative di prevenzione incendi ed esprimere pareri e problematiche in tale settore

### Chi ne fa parte?

Fanno parte del C.C.T.S. esperti dei **Vigili del Fuoco** e di altre **Amministrazioni dello Stato**, **rappresentati di confederazioni imprenditoriali sei lavoratori**, **del settore della ricerca e degli ordini professionali**

(art. 10 D.P.R. 577/82, modificato dall'art. 3 del D.P.R. n. 200/2004)

## LA NORMATIVA ITALIANA DI PREVENZIONE INCENDI

### NORME CHE REGOLANO I PROCEDIMENTI DI P.I. DELLE ATTIVITÀ «SOGGETTE»

**DPR 151/2011** – Regolamento di prevenzione incendi

**DM 7/8/2012** – Disposizioni per la presentazione delle pratiche di prevenzione incendi

**DM 2/3/2012** – Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento redi dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

**D.Lgs. 139/2006 e s.m.i.** – Funzioni e compiti dei VVF

## LA NORMATIVA ITALIANA DI PREVENZIONE INCENDI

### NORME CHE REGOLANO LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE ed ESERCIZIO ai fini della PI delle attività NORMATE

#### D.M. 3/09/2021 Mini-codice

- Luoghi di lavoro a basso rischio di incendio
- Attività non soggetta e non normata
- Superficie lorda complessiva  $< 1000 \text{ m}^2$
- Piani a quota  $> -5$  e  $< 24 \text{ m}$
- No materiali combustibili / infiammabili in q.tà significative ( $q_f < 900 \text{ MJ/m}^2$ )
- No miscele pericolose in q.tà significative
- No lavorazioni pericolose x incendio



## LA NORMATIVA ITALIANA DI PREVENZIONE INCENDI

**NORME CHE REGOLANO LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE ed  
ESERCIZIO ai fini della PI delle attività NORMATE**  
*NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI*

**D.M. 3/08/2015 e s.m.i. – Codice di Prevenzione incendi**

**SEZIONE G** – Generalità (G1, G2, G3)

**SEZIONE S** – Strategia antincendio (da S1 a S10)

**SEZIONE V** – Regole tecniche verticali (da V1 a V15)

**Sezione M** – Metodi (M1, M2, M3)



# LA NORMATIVA ITALIANA DI PREVENZIONE INCENDI

## NORME CHE REGOLANO LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE ed ESERCIZIO ai fini della PI delle attività NORMATE *NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI*

- Sezione G Generalità
  - Capitolo G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
  - Capitolo G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
  - Capitolo G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività
- Sezione S Strategia antincendio
  - Capitolo S.1 Reazione al fuoco
  - Capitolo S.2 Resistenza al fuoco
  - Capitolo S.3 Compartimentazione
  - Capitolo S.4 Esodo
  - Capitolo S.5 Gestione della sicurezza antincendio
  - Capitolo S.6 Controllo dell'incendio
  - Capitolo S.7 Rivelazione ed allarme
  - Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore
  - Capitolo S.9 Operatività antincendio
  - Capitolo S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
- Sezione V Regole tecniche verticali
  - Capitolo V.1 Aree a rischio specifico
  - Capitolo V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
  - Capitolo V.3 Vani degli ascensori
  - Capitolo V.4 Uffici
  - Capitolo V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
  - Capitolo V.6 Autorimesse
  - Capitolo V.7 Attività scolastiche
  - Capitolo V.8 Attività commerciali
  - Capitolo V.9 Asili nido
  - Capitolo V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
  - Capitolo V.11 Strutture sanitarie
  - Capitolo V.12 Altre attività in edifici tutelati
  - Capitolo V.13 Chiusure d'ambito degli edifici civili
  - Capitolo V.14 Edifici di civile abitazione
  - Capitolo V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico
- Sezione M Metodi
  - Capitolo M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
  - Capitolo M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
  - Capitolo M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

# LA NORMATIVA ITALIANA DI PREVENZIONE INCENDI

## REGOLA DEL DOPPIO BINARIO

Una **regola tecnica “Verticale” (RTV)** è una **disposizione di prevenzione incendi applicabile ad una attività ben individuata**, come ad esempio uffici, scuole, alberghi, ospedali, centrali termiche, ecc.,

Una **regola tecnica “orizzontale” (RTO)** è **applicabile a tutte le attività**, come ad esempio le misure sulla resistenza al fuoco, la reazione al fuoco, gli impianti di protezione attiva, ecc.

## LA NORMATIVA ITALIANA DI PREVENZIONE INCENDI

**NORME CHE REGOLANO LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE ed  
ESERCIZIO ai fini della PI delle attività NORMATE**

*NORME TRADIZIONALI*

### **Regole Tecniche Orizzontali (RTO)**

**DM 30/11/1983** – termini, definizioni e simboli prevenzione incendi

**DM 10/03/2005** – Classi di reazione al fuoco

**DM 15/03/2005** – Requisiti di reazione al fuoco (in base all'eurocodice)

**DM 16/02/2007** – Classificazione di resistenza al fuoco dei prodotti da  
costruzione

**DM 09/03/2007** – Prestazioni di resistenza al fuoco

**DM 20/12/2012** – Impianti di protezione attiva

## LA NORMATIVA ITALIANA DI PREVENZIONE INCENDI

**NORME CHE REGOLANO LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE ed  
ESERCIZIO ai fini della PI delle attività NORMATE**  
*NORME TRADIZIONALI*

### **Regole Tecniche Verticali (RTV)**

**DM 31/07/1934 – Depositi di oli**

**DM n. 246/1987 – Edifici di civile abitazione**

**DM 18/09/2002 – Strutture sanitari**

**DM 15/09/2005 – Ascensori**

**DM 27/07/2010 – Attività commerciali**

**DM 08/11/2019 – Impianti di riscaldamento a gas**

## LA NORMATIVA ITALIANA DI PREVENZIONE INCENDI

**NORME CHE REGOLANO LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE ed  
ESERCIZIO ai fini della PI delle attività NORMATE**  
*NORME PRESTAZIONALI*

### **FIRE SAFETY ENGINEERING**

**DM 09/05/2007** – Approccio ingegneristico anticendio

**L.C. prot. N. 4921 del 17/07/2007** – Indirizzi applicativi

**L.C. prot. N. DCPST/427 del 31/03/2008** – Linee guida per l'approvazione  
dei progetti

# LA NORMATIVA ITALIANA DI PREVENZIONE INCENDI

## NORME DI PREVENZIONE INCENDI

**DM 01/09/2021** – Manutenzione di impianti e attrezzature antincendio

**DM 02/09/2021** – Gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e caratteristiche del SPP antincendio

**D.Lgs. 81/08** – Testo unico Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

**DM 37/2008** – Impianti

# LA NORMATIVA ITALIANA DI PREVENZIONE INCENDI

## REGOLA DEL DOPPIO BINARIO

*Il **Decreto del Ministero del 12 marzo 2019** modifica diversi articoli del **Codice di Prevenzione Incendi (DM 3/8/2015)** al fine di eliminare la cosiddetta **regola del doppio binario** per le attività non normate e mantenerlo solo per le attività già dotate di una specifica regolamentazione*



## IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

### UN «NUOVO» APPROCCIO PROGETTUALE

- Riferimento unico per la progettazione antincendio;
- Sostenibilità delle misure di sicurezza;
- Flessibilità dello strumento normativo;
- Semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- Linguaggio unico ed armonizzazione delle norme cogenti, degli standard di regola dell'arte, delle misure prescrittive e dell'approccio prestazionale con i metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendi.

## IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

### UN «NUOVO» APPROCCIO PROGETTUALE

Il D.M. 12 aprile 2019, definito «decreto correttivo» amplia quindi il campo di applicazione del Codice poiché, di fatto, sancisce l'obbligatorietà della nuova RTO per le cosiddette “attività non normate”, ovvero quelle prive di specifica RTV.

## L'unico riferimento sarà il Codice

**Entrata in vigore: il 20 ottobre 2019**

## IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI


### UN «NUOVO» APPROCCIO PROGETTUALE

Tipologia di attività		Progettazione di nuova attività	Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette	Senza RTV	Solo codice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice</li> <li>• Se il codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività</li> </ul>
	Con RTV	Si può scegliere tra <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice o</li> <li>• Regole tradizionali</li> </ul>	
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali	

Schema riepilogativo delle modalità applicative del D.M. 3/8/2015 e s.m.i., come modificato dal D.M. 12/4/2019

## IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

### ITER PROCEDURALE VIGILI DEL FUOCO



## IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

### QUANDO UN CONDOMINIO PUÒ ESSERE SOGGETTO AI VVF?

74	1	A	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Fino a 350 kW
	2	B	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Oltre 350 kW e fino a 700 kW
	3	C	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Oltre 700 kW



## IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

### QUANDO UN CONDOMINIO PUÒ ESSERE SOGGETTO AI VVF?

75	1	A	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m <sup>2</sup>	Autorimesse fino a 1000 m <sup>2</sup>
	2	B	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m <sup>2</sup>	Autorimesse oltre 1000 m <sup>2</sup> e fino a 3000 m <sup>2</sup>
	3	B	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m <sup>2</sup>	Ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m <sup>2</sup> e fino a 1000 m <sup>2</sup>
	4	C	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m <sup>2</sup>	Autorimesse oltre 3000 m <sup>2</sup>
	5	C	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m <sup>2</sup>	Ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m <sup>2</sup>
	6	C	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m <sup>2</sup>	Depositati di mezzi rotabili

## IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

### QUANDO UN CONDOMINIO PUÒ ESSERE SOGGETTO AI VVF?

77	1	A	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m	Fino a 32 m
	2	B	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m	Oltre 32 m e fino a 54 m
	3	C	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m	Oltre 54 m



## IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

### QUANDO UN CONDOMINIO PUÒ ESSERE SOGGETTO AI VVF?

4	1	B	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m <sup>3</sup>	Fino a 2 m <sup>3</sup>
	2	C	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m <sup>3</sup>	Oltre a 2 m <sup>3</sup>
	3	A	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m <sup>3</sup>	Depositi di GPL fino a 5 m <sup>3</sup>
	4	B	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m <sup>3</sup>	Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m <sup>3</sup>
	5	B	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m <sup>3</sup>	Depositi di GPL da 5 m <sup>3</sup> fino a 13 m <sup>3</sup>
	6	C	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m <sup>3</sup>	Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m <sup>3</sup>
	7	C	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m <sup>3</sup>	Depositi di GPL oltre i 13 m <sup>3</sup>